APPROFONDIMENTO CIVILE

Atto sessuale tra maggiorenne e quattordicenne, consenso irrilevante (Cass. n. 492/2026)

Data pubblicazione: 12/01/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Può un rapporto sessuale consensuale trasformarsi in un reato grave, anche in assenza di violenza, minacce o costrizioni?

La risposta della Cassazione è netta: **sì**, quando è coinvolto un minore di 14 anni.

La vicenda si colloca in un contesto estivo ordinario: luoghi di ritrovo, socialità informale, incontri tra giovani in una fase della vita segnata dalle prime esperienze affettive e dalla scoperta della sessualità, oggi spesso anticipata rispetto al passato.

In questo scenario, una ragazza dall'aspetto fisico maturo, tale da indurre a ritenere un'età superiore a quella reale, si avvicina a un ragazzo e manifesta chiaramente la volontà di appartarsi.

Tra i due – nonostante l'iniziale resistenza del ragazzo, poco piu' che diciottenne, si consuma un rapporto sessuale, consensuale, voluto e privo, nell'immediatezza, di segnali di allarme.

Il quadro muta radicalmente quando emerge un dato decisivo: la ragazza ha **solo tredici anni**: il padre della minore presenta denuncia e la vicenda viene inquadrata nel reato di **atti sessuali con minorenne** ex art. 609-quater c.p., norma che tutela in modo assoluto la libertà e l'integrità sessuale dei minori, **prescindendo dal consenso e dall'errore sull'età**.

L'imputato, dopo aver ricevuto una doppia condanna in primo e secondo grado, ricorreva in Cassazione, sostenendo:

- di non conoscere la reale età della ragazza;

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- la natura pienamente consensuale del rapporto.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che per la configurazione del reato in esame il **consenso del minore è giuridicamente irrilevante.**

La Corte ribadisce che l'art. 609-quater c.p. tutela **la libertà sessuale e lo sviluppo della personalità del minore**, fissando una soglia di protezione **assoluta**: **sotto i 14 anni vige una presunzione legale di invalidità del consenso**.

Non rileva, dunque:

- che il rapporto sia stato desiderato;
- che sia stato richiesto dalla minore;
- che non vi sia stata coercizione.-

Se il consenso mancasse, si ricadrebbe nell'art. 609-bis c.p.; se c'è, **non elimina il reato**, in esame nel presente articolo.

Per comprendere appieno la portata di questa affermazione, è utile distinguere tra le due fattispecie coinvolte.

SULLA DIFFERENZA FRA IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE E QUELLO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE

La differenza tra l'art. 609-bis c.p. (violenza sessuale) e l'art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) ruota interamente attorno al **consenso**.

Nel reato di violenza sessuale:

- il consenso è l'elemento decisivo;
- se è libero, valido e consapevole, il reato non sussiste.

Nel reato di atti sessuali con minorenne:

- il consenso del minore di 14 anni **non ha alcun valore giuridico**;
- la legge presume l'incapacità di autodeterminazione sessuale, senza eccezioni.

In sintesi:

- nel **609-bis** il consenso *salva*;
- nel **609-quater** il consenso *non conta*.

È una scelta di tutela rafforzata, che può apparire controintuitiva sul piano del senso comune, ma che risponde a una precisa esigenza di protezione.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

RAPPORTI SESSUALI CONSENSUALI FRA MINORI

L'art. 609-quater c.p. prevede tuttavia una significativa eccezione, spesso poco conosciuta.

Non è punibile il minorenne che compia atti sessuali consensuali con un minore che abbia compiuto almeno **tredici anni**, purché la differenza di età **non superi i tre anni**.

La ratio è chiara: evitare una criminalizzazione automatica delle relazioni affettive e sessuali tra adolescenti appartenenti a una fascia di età omogenea, nelle quali:

- non vi è un reale squilibrio di potere;
- non emerge sfruttamento o abuso;
- la maturità dei soggetti è comparabile.

Non è il consenso in sé a rendere lecita *(meglio "non punibile")* la condotta, ma la **prossimità anagrafica**.

CONCLUSIONI

Questa sentenza ricorda un principio fondamentale: l'apparenza, le convinzioni personali e persino il consenso espresso non bastano quando è coinvolto un minore e la sua sessualità.

Conoscere queste regole significa prevenire situazioni che possono avere conseguenze penali molto serie.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati